

# **Regolamento per la nomina del Difensore Civico**

## **Art. 1**

### **Finalità**

L'ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e disciplinato dallo Statuto della Provincia, svolge funzioni di autorità amministrativa.

## **Art. 2**

### **Funzioni e compiti**

1. Le funzioni del Difensore Civico sono stabilite dallo Statuto della Provincia all'articolo 13 cui il presente regolamento fa espresso riferimento. In particolare il Difensore Civico:
  - a. riceve le istanze dei cittadini che lamentano il cattivo funzionamento dell'Amministrazione Provinciale, degli Enti o Associazioni dipendenti e dei Comuni che si avvalgono del Difensore Civico Provinciale;
  - b. segnala ai dirigenti, al Segretario generale, all'Assessore delegato al ramo o al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, anche di propria iniziativa, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici;
  - c. ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione Provinciale, dagli Enti o Aziende da questa dipendenti e dai Comuni che si servono del Difensore Civico Provinciale, senza alcun costo, copie di atti e documenti, nonché ogni notizia ritenuta utile. Egli può servirsi di personale mezzi dell'Amministrazione Provinciale, Enti o Aziende da questa dipendenti e di quelli dei Comuni che si servono del Difensore Civico Provinciale;
2. Il dipendente che non ottemperi alle disposizioni impartite dal Difensore Civico, ne impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle vigenti norme, con il massimo della sanzione.
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Provinciale devono essere fatte pervenire, contestualmente all'affissione all'albo, anche al Difensore Civico per il controllo della loro attuazione e per l'esercizio della funzione di garanzia di interessi generali.

### **Art. 3**

#### **Termini per la nomina, durata e revoca**

1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Provinciale: la prima volta entro 60 giorni dall'esecutività del Regolamento sulla nomina; le volte successive 60 giorni prima della scadenza del suo mandato.
2. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato; l'incarico s'intende prorogato per la durata massima di 45 giorni.
3. Qualora nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto dell'Ente all'articolo 5 e 6, cessa dal proprio mandato che viene conferito al Consiglio Provinciale al candidato che aveva ottenuto il numero maggiore di voti, dopo quelli ottenuti da candidato eletto.
4. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico, il Consiglio Provinciale a maggioranza di Consiglieri assegnati può revocare mandato, su mozione motivata.
5. Il mandato viene revocato, con le stesse modalità, quando il Difensore Civico sia stato condannato con una sentenza di primo grado per reati commessi nell'esperimento del suo mandato o comunque per reati contro la pubblica amministrazione.
6. Il Difensore Civico decade, in caso di accertata inattività per un periodo di mesi tre. La decadenza è deliberata Consiglio Provinciale, che provvede a nuova nomina.

### **Art. 4**

#### **Modalità per la elezione**

1. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale comunica, per iscritto, alle Associazioni e Movimenti inseriti nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto provinciale, nonché, mediante manifesti murali, alle altre libere associazioni e movimenti e ai cittadini, comunque interessati, che la Provincia procederà all'elezione del Difensore Civico. Le Associazioni e Movimenti possono segnalare nominativi di persone idonee a svolgere l'incarico di Difensore Civico, allegando alla relativa comunicazione i curricula personali. I singoli cittadini possono candidarsi presentando istanza alla quale devono allegare il proprio curriculum.
2. Il Consiglio Provinciale, successivamente, con proprio atto deliberativo, con votazione segreta limitata a uno, provvede a eleggere il Difensore Civico, tra le persone segnalate e le domande pervenute. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio Provinciale, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra i primi due con la stessa modalità di votazione e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

## **Art. 5**

### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia allo Statuto della Provincia di Foggia.